

Articolo 4

Alla lettera a), n. 1), dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:

"1-ter. Per l'anno 2023 è riconosciuta, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 2-ter, una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.

1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato <<Fondo bonus elettrico persone con disabilità>>, con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 2-bis, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge."

0.4.1000.84. Grippe, Marattin.

All'emendamento 4.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), capoverso Art.4-bis, al comma 1, sostituire le parole: "febbraio e marzo", con le seguenti: "febbraio, marzo e aprile"

conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 3 milioni di euro per l'anno 2023

0.4.1000.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Alla lettera b), capoverso "Art. 4-bis", comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "
L'aliquota Iva del 5 per cento di cui al presente articolo si applica per le forniture di gas naturale e per
le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio
energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115."

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole:"400 milioni" con le parole:"390
milioni"

0.4.1000.55. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Alla lettera b), capoverso articolo 4-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

"1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico."

Conseguentemente , all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: "400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023" con le seguenti: "400 milioni di euro annui a decorrere dal 2024"

b) al comma 4, sostituire le parole: "300 milioni di euro" con le seguenti: "50 milioni di euro"

0.4.1000.96. Fenu, Torto, Pavanelli, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.

Apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "31 gennaio", con le seguenti: "28 febbraio" e le parole: "15 febbraio", con le seguenti: "15 marzo"

conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 50 milioni di euro per l'anno 2023

0.4.1000.3. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

All'emendamento 4.1000 del Governo,apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: "500.000 euro", con le seguenti: "1.000.000 di euro"

conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025

***0.4.1000.5.** Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: "500.000 euro", con le seguenti: "1.000.000 di euro"

conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025

***0.4.1000.4.** Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso "Art-16-bis, "comma 2, sostituire le parole 47.29 "Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati" con le seguenti:

47.29.1 (Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari)

47.29.2 (Commercio al dettaglio di caffè torrefatto)

47.29.3 (Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici)

47.29.9 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati)

0.4.1000.11. Roggiani, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano.

All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso "Art-16-bis, "comma 2, sostituire le parole "47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati" con le seguenti: 47.24.1 (Commercio al dettaglio di pane), 47.24.2 (commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria)

0.4.1000.10. Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera e), capoverso Art16-bis, al comma 4, sostituire le parole: "entro 60 giorni", con le seguenti: "entro 30 giorni"

0.4.1000.6. Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera f), capoverso art. 17-bis, al comma 1, sostituire le parole: "del 10 per cento" con le seguenti: "del 5 per cento"

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: <<400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: <<150 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.>>

0.4.1000.98. Fenu, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.

All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

01) al capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023" con le seguenti: "15 novembre 2023";

b) al terzo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023" con le seguenti: "15 novembre 2023".

0.4.1000.63. Rossello, D'Attis, Cannizzaro.

All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera g) numero 1) sostituire la cifra "16" con "18"

0.4.1000.52. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera g), numero 2), comma 3- ter, apportare le seguenti modificazioni:

1. al secondo periodo, dopo le parole: "Le predette agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti", aggiungere le seguenti : " fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta";
2. dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 2001, n. 228

0.4.1000.12. Schullian, Steger, Gebhard.

All'emendamento 4.1000 del Governo, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: <<400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: <<200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

0.4.1000.99. Fenu, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.

All'emendamento del Governo 4.1000, alla lettera h), dopo le parole: articolo 30 aggiungere le seguenti: sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per evitare effetti distorsivi causati da una interruzione del Servizio, e di pervenire ad un'effettiva e adeguata riorganizzazione delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che consenta di modulare e contenere la raccolta ai fini della miglior tutela pubblica, nonché di integrare le innovazioni tecnologiche che possano meglio contrastare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale, l'infiltrazione mafiosa e l'illegalità e di integrare nell'offerta nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022 non sono prorogate automaticamente e, pertanto, decadono.

2. Eventuali richieste di proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 sono soggette ad importi, che i concessionari dovranno corrispondere, calcolati aggiungendo un importo una tantum pari all'incrementato del profitto realizzato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, oltre ad un importo da corrispondere calcolato alle condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente, incrementate - per ogni concessionario - dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per le attività di prevenzione e contrasto al gioco patologico.

Conseguentemente sopprimere le lettere a), b) c) e d)

0.4.1000.102. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio, Sportiello.

All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 1, al numero 1), sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2024" con le seguenti: "fino al 1° gennaio 2024"

b) capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2024" con le seguenti: "fino al 1° gennaio 2024" e, conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: <<400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti: <<200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.>>

0.4.1000.100. Fenu, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.

All'emendamento del Governo 4.1000, alla lettera h), lettera b), dopo il comma 1- bis aggiungere il seguente: "1-ter. Nell'ambito della tutela della salute di cui al comma 1, per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.

0.4.1000.103. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio, Sportiello.

Alla lettera i) sopprimere i commi 7-bis e 7-ter

0.4.1000.38. Berruto, Manzi, Orfini.

Alla lettera i), capoverso 7-bis, premettere le seguenti parole: "Limitatamente alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche,"

0.4.1000.101. Amato, Torto, Alifano, Carmina, Caso, Cherchi, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Orrico, Raffa.

Alla lettera i), capoverso "7-bis", sostituire le parole "sessanta rate mensili" con le seguenti: "sei rate mensili".

0.4.1000.71. Boschi, Marattin.

Alla lettera i), capoverso "7-bis" dopo le parole "con scadenza delle prime rate entro il 31 dicembre 2022" inserire le seguenti: "e riferite esclusivamente agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento".

0.4.1000.70. Boschi, Sottanelli.

Alla lettera i), capoverso "7-bis", all'ultimo periodo sostituire le parole "tre per cento sulle somme complessivamente dovute", con le seguenti "cinque per cento, a titolo di interessi, sulle somme complessivamente dovute".

0.4.1000.127. Guerra.

Alla lettera i), comma 7-bis, ultimo periodo, sostituire le parole "tre per cento" con le seguenti "cinque per cento".

0.4.1000.13. Ubaldo Pagano.

Alla lettera i), capoverso "7-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo: "All'articolo 107, comma 3, lettera a), sostituire le parole "31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro" con le seguenti: "31 dicembre 2023. Per l'anno 2023, il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 15.000 euro";

Conseguentemente:

alla lettera b) del medesimo articolo 107, comma 3, sostituire le parole "e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023" con le seguenti: "e a 50 milioni di euro per l'anno 2023";

all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole "400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "385 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

0.4.1000.72. Del Barba, Marattin.

Alla lettera i), capoverso "7-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Società sportive professioniste".

0.4.1000.69. Boschi, Marattin.

Alla lettera i), comma 7-bis, aggiungere, in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente per versamenti delle ritenute alla fonte di importo non superiore a 150.000 euro e versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto di importo non superiore a 250.000 euro".

0.4.1000.15. Guerra.

All'emendamento del Governo 4.1000, alla lettera i), capoverso comma 7-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto, quale fondo perequativo per l'anno 2023, alle Regioni che sono state penalizzate, sul piano economico-finanziario, nel riparto delle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2022 che non ha tenuto conto delle condizioni di deprivazione sociale dei territori di riferimento.

0.4.1000.104. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Val D'Aosta. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.35. Mancini, Roggiani, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Veneto. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.36. Guerra, Roggiani, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Alla lettera i),al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alle province autonome di Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.37. Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Toscana. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.32. Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Trentino Alto Adige. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.33. Lai, Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Umbria. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.34. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Lombardia. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.26. Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Marche. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.27. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Molise. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.28. Lai, Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Piemonte. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.29. Guerra, Roggiani, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Puglia. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.30. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Sardegna. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.31. Mancini, Roggiani, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Friuli Venezia Giulia. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.23. Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Lazio. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.24. Mancini, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Liguria. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.25. Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Campania. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.21. Roggiani, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Alla lettera i),al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Emilia Romagna. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.22. Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Calabria. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.20. Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Lai, Roggiani.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Basilicata. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.19. Mancini, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

Alla lettera i), al comma 7-quater, aggiungere, infine, le seguenti parole: e, per le medesime finalità, è riconosciuto un contributo di 200 milioni nell'anno 2023 alla regione Abruzzo. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni nell'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.18. Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: primo periodo, inserire le seguenti: «le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2025", le parole: "2 punti percentuali" dalle seguenti: "4 punti percentuali" e»;

b) sostituire le parole :1.923 con le seguenti: 1.925

Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

<<Art. 28-bis.

(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti>>.

0.4.1000.111. Conte, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Allegato 4.1000 del Governo, lettera m), dopo le parole: primo periodo, inserire le seguenti «le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2025", le parole: "2 punti percentuali" dalle seguenti: "4 punti percentuali" e»

Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

<<Art. 28-bis.

(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
 - a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
 - b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti>>.

0.4.1000.110. Conte, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

All'emendamento 4.1000 del Governo, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

<<m-bis) L'articolo 56 è sostituito dal seguente:

<<Art. 56.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: <<31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>> e, al comma 3, le parole: <<entro il 28 febbraio 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio 2023>>.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto ad euro 300 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

0.4.1000.117. Aiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

All'emendamento 4.1000 del Governo, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

<<m-bis) All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni» sono inserite le seguenti: «ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni»

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole "400 milioni" con le seguenti: "100 milioni".

0.4.1000.118. Aiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

All'emendamento 4.1000 del Governo, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

<<m-bis) All'articolo 56, comma 1 lettera a), capoverso 1-bis. sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole <<sessanta anni>> sono sostituite con le seguenti: <<cinquantotto anni>>;
- b) le parole: <<ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:>> sono soppresse;
- c) le lettere a), b) e c) sono soppresse.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto ad euro 300 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.4.1000.119. Aiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

All'emendamento del Governo 4.1000, alla lettera n), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 7-bis. Fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

7-ter. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto>>

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole : 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

0.4.1000.123. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera n), aggiungere in fine la seguente lettera: c-bis) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti : 7-bis Ai lavoratori portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, spetta il diritto al lavoro agile.

7-ter Ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che rispetto ai lavoratori di cui al comma 1 ricoprono il ruolo di caregiver familiare spetta una priorità nell'accoglimento delle domande dagli stessi presentati per l'accesso al lavoro agile.

7-quater L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per l'accesso al lavoro agile nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere motivato per iscritto. Il datore di lavoro deve, in particolare, comprovare l'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore appartenente a una delle fattispecie elencate al comma 1 del presente articolo rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Il datore di lavoro dovrà altresì fornire congrua motivazione dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della predetta tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, impiegando parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con legge 18/09.

0.4.1000.109. Sportiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

All'emendamento 4.1000 del Governo, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) All'articolo 58, al comma 1, lettera b), numer o 1) le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'85 per cento»

Conseguentemente, al medesimo emendamento dopo la lettera nn) aggiungere la seguente:

nn.bis) agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, lettera o) entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dell'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, alla salute dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

0.4.1000.86. Laus, Lai, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole: lettera b) premettere le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), le parole: <<100 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<200 per cento>> e ;

b) sostituire le parole: 85 per cento con le seguenti: 99 per cento;

c) sostituire le parole: 53 per cento con le seguenti: 99 per cento;

d) sostituire le parole: 47 per cento con le seguenti: 89 per cento.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati nella misura massima di 8 miliardi dal 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;

all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.

0.4.1000.108. Conte, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lomuti, Onori.

Alla'emendamento 4.1000 del Governo, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 85 per cento con le seguenti: 99 per cento;

a) sostituire le parole: 53 per cento con le seguenti: 99 per cento;

a) sostituire le parole : 47 per cento con le seguenti: 89 per cento

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati nella misura massima di 8 miliardi dal 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
 - a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
 - b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;

all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.

0.4.1000.105. Conte, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lomuti, Onori.

All'emendamento 4.1000 del Governo, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) All'articolo 58, comma 2, le parole: «1,5 punti percentuali per l'anno 2023, sono sostituite dalle seguenti: " 6,4 punti percentuali".

Conseguentemente, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

nn. l) agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, lettera p) entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, alla salute dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

0.4.1000.85. Laus, Lai, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, sopprimere la lettera q).

Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire le parole: Il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni nel 2023 e euro 100 milioni dal 2024 con le seguenti: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 413 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

0.4.1000.17. Guerra.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire le lettere b) e c) con la seguente: b) i commi 1, 2, 3, 4, lettera c), nonché i commi 5, 6, 7 e 8 sono soppressi.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:
 - a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;
 - b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

0.4.1000.114. Conte, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: 7 mesi con le seguenti :18 mesi;

b) dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) al comma 5, le parole: «1 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2025»;

c) alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati nella misura massima di 9 miliardi, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente: Art. 28-bis. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo. 2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro: a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020; b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021. 3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. 4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024. 7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. 8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti;

b) dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente: Art. 37-bis. (Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica) - 1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

0.4.1000.115. Tucci, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, ovvero corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono altresì accedere a un percorso del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, ovvero a un corso di laurea a orientamento professionale;»

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti di cui al comma 3 e di età inferiore a 29 anni che frequentano con profitto un corso di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di almeno 800 ore o uno dei percorsi di cui al secondo periodo del comma 3 vengono riconosciuti i seguenti ulteriori benefici:

a) fino al conseguimento del titolo e in costanza di frequenza, continuità nel riconoscimento del beneficio economico percepito al momento dell'iscrizione a detti percorsi, ovvero di quello spettante a seguito della riforma organica di cui al comma 1, se più favorevole;

b) nei casi in cui la sede del corso è a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo mensile pari a 150 euro. Per le donne detto contributo è incrementato del 50 per cento.

3-ter. I benefici di cui al comma 3-bis sono corrisposti anche oltre il periodo di cui al comma 1 e la data di cui al comma 5. Qualora al momento dell'iscrizione la misura del reddito di cittadinanza non sia più riconosciuta in ragione delle disposizioni di cui al comma 1, può essere presentata una nuova domanda.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera a), pari a 30 milioni per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

0.4.1000.73. Boschi, Marattin, Sottanelli.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: Art. 4-bis. *(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)* - 1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento. 2. Ai fini del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 4, valutati in 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede: per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge; per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge."

0.4.1000.74. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Dall'anno 2023, i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui al presente decreto-legge per la quota relativa ai componenti minorenni presentano domanda di assegno unico e universale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per i nuclei familiari che ricevono l'assegno unico e universale è decurtata la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minorenni che fanno parte del nucleo familiare.

4-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 6, le parole: <<fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza>> sono soppresse;

b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato.

4-quater. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio."

0.4.1000.75. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera q), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e comunque fino all'entrata in vigore dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1, si applicano le norme di cui al capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Agli oneri di cui al periodo precedente, valutati in 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8.»

0.4.1000.76. Richetti, Marattin, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera r), apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole <<a decorrere dall'anno 2023>> sono sostituite dalle seguenti <<con la stessa decorrenza fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021,>>

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata, la spesa di 59.710.258 euro per il 2023 e 20.542.346 annui a decorrere dal 2024 per il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la spesa di 1.222.080 euro per il 2023 e 493.640 annui a decorrere dal 2024 per il personale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive>>

Conseguentemente, nella parte conseguenziale, sostituire le parole : il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: "1 Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2023

0.4.1000.91. Gribaudo, Lai, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera r), capoverdo Art. 62 bis, comma 1, sostituire le parole : a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti : con la stessa decorrenza fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021,

Conseguentemente al medesimo emendamento:

- sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata, la spesa di 59.710.258 euro per il 2023 e 20.542.346 annui a decorrere dal 2024 per il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la spesa di 1.222.080 euro per il 2023 e 493.640 annui a decorrere dal 2024 per il personale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive

-aggiungere in fine il seguente comma: 4 *bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 59.710.258 di euro per l'anno 2023 e 20.542.346 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

0.4.1000.39. Grimaldi.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s), dopo la lettera b aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. A decorrere dall'anno 2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

0.4.1000.77. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

All'emendamento 4.1000 del Governo, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s1) All'articolo 66, comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: <<dieci giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<trenta giorni>>;

b) al comma 2, le parole: <<venti giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<quaranta giorni>>.

02. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge."

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elevata per la madre lavoratrice per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: elevata per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione, fruibile da entrambi i genitori e divisibile tra gli stessi."

0.4.1000.78. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera *s bis*), premettere le seguenti parole: All'articolo 27 bis, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, le parole: "per un periodo lavorativo di dieci giorni" sono sostituite con le seguenti "per un periodo lavorativo di 20 giorni" nonché

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3

0.4.1000.44. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s bis), sostituire le parole: elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: elevata, nel limite delle risorse disponibili pari a 200 milioni, per entrambi i genitori per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3

0.4.1000.43. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s), sostituire le parole: , in alternativa tra i genitori, con le seguenti: per ciascun genitore

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni

0.4.1000.53. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

All'emendamento 4.1000 del Governo , lettera s bis), dopo le parole: alla misura dell' 80 per cento della retribuzione aggiungere le seguenti: ed elevata di due mesi da usufruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino per il lavoratore genitore di madre di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole :400 milioni con le seguenti: 350 milioni

0.4.1000.121. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s bis), dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:" 1. Al padre lavoratore è riconosciuto il medesimo congedo temporale obbligatorio di cinque mesi riconosciuto alla madre lavoratrice ed è fruibile secondo le medesime modalità."

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole "400 milioni" con le seguenti: "50 milioni".

0.4.1000.107. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera s), dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis.

All'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151 le parole: "3 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "5 mesi". Agli oneri di cui al presente comma pari a 350 milioni di euro si provvede con le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole "400 milioni" con le seguenti: "50 milioni".

0.4.1000.106. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

All'emendamento del Governo, lettera *t*), sostituire le parole " è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024"

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3.

0.4.1000.46. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera t), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "è incrementato di 5 milioni di euro" con le seguenti "è incrementato di 40 milioni di euro;

b) dopo le parole: "in favore di anziani" aggiungere le seguenti "nonché in favore degli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel cui statuto sia prevista come finalità anche il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari"

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 40 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3.

0.4.1000.47. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

All' emendamento 4.1000 del Governo, lettera t), sostituire le parole " è incrementato di 5 milioni di euro" con le seguenti "è incrementato di 30 milioni di euro"

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 3

0.4.1000.45. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera t), dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 1-bis. A decorrere dall'anno 2023, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati nel fondo di cui al comma 3-ter, per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

1-ter. A decorrere dall'anno 2023, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un fondo in cui confluiscono i proventi di cui al comma 1-bis. Le risorse del Fondo sono impiegate per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione e per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di competenza dei comuni e delle province. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma..

0.4.1000.112. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera *t*), capoverso Art. 67-*ter*, comma 2, dopo le parole "del lavoro e delle politiche sociali,", aggiungere le seguenti: "d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano".

0.4.1000.90. Laus, Lai, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera t) capoverso "Art. 67-ter", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole "al presente articolo" con le seguenti "ai commi 1 e 2"

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

<<3-bis. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979 è inserito il seguente: "7-bis. A decorrere dall'anno 2023 per sostenere l'E.N.S. è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro annui"

3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a euro 0,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge>>

0.4.1000.126. Faraone, Marattin.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera u), dopo l'articolo 68-bis aggiungere il seguente:

"Articolo 68-ter

(Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di potenziamento delle attività amministrative)

1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.

2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno sarà chiamato a svolgere nonché la durata delle stesse.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al PNRR. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.

4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato <<Fondo incarichi esterni e premialità PNRR>>, con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge."

0.4.1000.79. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera v), capoverso Art.75-bis, al comma 1, sostituire le parole: "4,5 milioni" con le seguenti: "5,5 milioni";

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1 milione di euro l'anno 2023

0.4.1000.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera v), capoverso Art.75-bis, comma 1, sostituire le parole: "6 milioni" con le seguenti: "7 milioni";

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

0.4.1000.8. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera z), capoverso Articolo 78-bis ,apportare le seguenti modificazioni :

1. al comma 1, dopo le parole " prodotti agroalimentari (ICQRF) " aggiungere le seguenti " e la valorizzazione del sistema agroalimentare attraverso i Distretti del cibo,"
2. al comma 2 sostituire le parole " 136.000" con le seguenti " 500.000"

Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole : 400 milioni di euro con le seguenti: 399.636.000,00 milioni di euro.

0.4.1000.68. Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Forattini, Andrea Rossi.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera z), capoverso Art.78-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "anche attraverso l'avvalimento", con le seguenti: "prioritariamente attraverso l'avvalimento"

0.4.1000.95. Ubaldo Pagano, Roggiani, Lai, Guerra, Mancini.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera z), capoverso articolo 78-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1 bis, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, la dotazione organica del Ministero delle imprese e del Made in Italy è incrementata di 15 unità di personale da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, nell'ambito dell'apposita struttura di livello dirigenziale generale, la cui articolazione è definita con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 11 novembre 2022 n. 173. Alla predetta struttura, oltre alla posizione di livello generale di cui al precedente periodo, sono altresì attribuite due posizioni di livello dirigenziale non generale tra quelle disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previste dalla Tabella A allegata al d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali previsti.

2-ter Fino alla completa attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, il Ministero delle imprese e del Made in Italy si avvale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un corrispondente contingente di unità proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico.

2-quater ter Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 775.970 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

0.4.1000.1. Cannata, Lucaselli.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera z), capoverso Art.78-ter, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "anche attraverso l'avvalimento" con le seguenti: "prioritariamente attraverso l'avvalimento"

0.4.1000.94. Roggiani, Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano.

All'emendamento 4.1000 del Governo, dopo la lettera z) inserire la seguente:

z-bis) all'articolo 85 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tale contributo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della spesa effettuata ed è finalizzato a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività svolta alle imprese di cui al primo periodo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.";

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:

- 1. il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare:*
- 2. nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1 e 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;*
- 3. nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;*

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono riconosciuti sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 28 per cento della spesa effettuata per l'acquisto di gasolio nel 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

1-ter. I contributi di cui al comma 1, lettere a) sono riconosciuti:

a) alle imprese di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente alle spese sostenute nel secondo trimestre del 2022;

b) alle imprese di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 2) del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle spese sostenute nel primo trimestre del 2022."

0.4.1000.16. Frassini, Cattoi.

All'emendamento del Governo 4.1000, sopprimere la lettera aa)

0.4.1000.113. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

All'emendamento 4.1000 del Governo, alla lettera bb), premettere la seguente:

<<bb.0) all'articolo 101, sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. Al fine d'incrementare gli importi delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e di attuare quanto previsto dal successivo comma 3-ter, i cui oneri sono stimati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.

3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 172 della del 26 luglio 2001, a partire dall'anno accademico 2023-2024 l'importo delle borse di studio viene erogato in dodici rate mensili.

3-ter. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come dall'articolo 316 del codice civile.

3-quater. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 3-bis e 3-ter.

3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che ne costituiscono tetto di spesa, si provvede:

a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.">>

0.4.1000.83. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera bb), capoverso comma 3.quater, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: con la stessa decorrenza fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021,

Conseguentemente sostituire il capoverso comma 3-septies con il seguente:

3-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies pari a 250.426 euro per il 2023 e 107.782 annui a decorrere dal 2024 si provvede per euro 196.535 a carico del bilancio dell'Agenzia per l'anno 2023, per euro 53.891 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4 e per euro 53.891 a carico del bilancio dell'Agenzia a decorrere dal 2024.

***0.4.1000.40.** Grimaldi.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera bb), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 3-quater, sostituire le parole: <<a decorrere dall'anno 2023>> con le seguenti <<con la stessa decorrenza fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021,>>;

b) il comma 3-septies è sostituito dal seguente:

<<3-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies pari a 250.426 euro per il 2023 e 107.782 annui a decorrere dal 2024 si provvede per euro 196.535 a carico del bilancio dell'Agenzia per l'anno 2023, per euro 53.891 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4 e per euro 53.891 a carico del bilancio dell'Agenzia a decorrere dal 2024>>

***0.4.1000.92.** Gribaudo, Lai, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera cc), capoverso "Art. 101-bis", comma 1, dopo le parole: 1° gennaio 2023 inserire le seguenti: le somme indicate al comma 1, lettera c) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 se volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità, nonché e sostituire la rubrica dell'Art. 101-bis con la seguente: Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti con disabilità,

Conseguentemente all'articolo 152, comma 3 le parole: 400 milioni sono sostituite dalle seguenti: 330 milioni

0.4.1000.125. Faraone, Marattin.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera cc), dopo il capoverso Art. 101-bis inserire il seguente:

"Art. 101-ter

(Livelli essenziali delle prestazioni sul diritto allo studio universitario)

1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 143, è istituito per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro, da destinare al finanziamento per parte statale dei livelli essenziali di assistenza per il diritto allo studio universitario, in base alla determinazione dei costi effettuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. I criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti in base ai criteri di finanziamento standard stabiliti dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 160 milioni per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

0.4.1000.82. Carfagna, Sottanelli.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ee), capoverso <<Art.112-bis>>, comma 1, sostituire le parole: e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Conseguentemente, aggiungere alla tabella riportata nell'emendamento, la seguente riga:

Protezione Civile 23.750

0.4.1000.67. Lucaselli, Cannata.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ee), capoverso Art. 113-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, con priorità, tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie.

0.4.1000.122. Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ee), capoverso Art. 113-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

1-ter. Al comma 1, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"

0.4.1000.41. Grimaldi.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso "Art. 127-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.

0.4.1000.56. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso "Art. 127-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.

0.4.1000.57. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso "Art. 127-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.

0.4.1000.58. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso "Art. 127-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.

0.4.1000.59. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso "Art. 127-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.

0.4.1000.60. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso "Art. 127-bis", apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, sostituire le parole:* alle autorità di bacino distrettuali, *fino a:* della Sardegna e della Sicilia *con le seguenti:* all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna *e sopprimere le parole da:* , così ripartito *fino alla fine del comma;*
2. *sostituire il comma 2 con il seguente:* Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.

0.4.1000.61. Simiani, Braga, Di Sanzo, Curti, Ferrari.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso "Art. 127-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: alle autorità di bacino distrettuali, fino a: della Sardegna e della Sicilia con le seguenti: all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia e sopprimere le parole da: , così ripartito fino alla fine del comma;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.

0.4.1000.62. Simiani, Braga, Di Sanzo, Curti, Ferrari.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), capoverso "Art. 127-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: così ripartito fino a: Autorità di bacino distrettuale della Sicilia con le seguenti: da ripartire, ai sensi dell'articolo 11 del decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico.

b) sostituire il comma 2 con il seguente: Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.

0.4.1000.48. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ff), comma 1, sostituire le parole da: così ripartito fino a: Autorità di bacino distrettuale della Sicilia con le seguenti: da ripartire, ai sensi dell'articolo 11 del decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016, sulla base dell'estensione territoriale del distretto idrografico.

0.4.1000.49. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), sopprimere il capoverso "Art. 130-bis"

0.4.1000.97. Pellegrini, Baldino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Gubitosa.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), capoverso "Art. 130-bis", aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

1-ter. Sul prestito autorizzato dal comma 1-bis è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

0.4.1000.54. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), capoverso "Art. 130-ter, comma 1, sostituire le parole: di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025, con le seguenti: di euro 4 milioni per l'anno 2024 e di euro 9 milioni per l'anno 2025.

0.4.1000.87. Laus, Lai, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), capoverso "Art. 130-quater", comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso l'avvalimento con le seguenti: prioritariamente attraverso l'avvalimento

0.4.1000.93. Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), sopprimere il capoverso "Art. 130-quinquies".

0.4.1000.88. Laus, Lai, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera hh), capoverso "Art. 130-quinquies", sopprimere il comma 1.

0.4.1000.89. Laus, Lai, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ii), capoverso "Art. 150-bis", dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato allo svolgimento presso le scuole medie e superiori di iniziative e attività di promozione e sensibilizzazione sui principi costituzionali del giusto processo, della presunzione di innocenza e della funzione rieducativa della pena.

2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono determinate le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge."

0.4.1000.80. Enrico Costa, Marattin.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ii), capoverso "Art. 150-bis", dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'entità massima della riparazione corrisposta in caso di ingiusta detenzione e di errore giudiziario è pari a un milione di euro.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.4.1000.81. Enrico Costa, Sottanelli.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera ii), capoverso "Art. 150-quater", dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, un contingente di 250 unità di personale non dirigenziale, di cui 150 da inquadrare nell'Area "Funzionari" e 100 nell'Area "Assistenti", prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali.

1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, un contingente di 350 unità di personale non dirigenziale, di cui 250 da inquadrare nell'Area "Funzionari" e 100 nell'Area "Assistenti", prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali.

1-quater. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria, è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al Decreto Direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e di cui al Decreto Direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per la copertura dei posti vacanti di dirigente presso lo stesso Dipartimento.

1-quinquies. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di euro per l'anno 2024 e di euro 19.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2024.

1 sexies Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a di euro 6.362.500 per l'anno 2024 e 19.450.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

0.4.1000.42. Grimaldi.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente comma: 018. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La stessa detrazione nella misura del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

b) sostituire il comma 19 con il seguente: Gli oneri derivanti dai commi 018 e 18 sono pari a 600.000 euro nell'anno 2022, a 50 milioni di euro nell'anno 2023, 111,3 nel 2024, 109,1 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 5 milioni di euro per il 2034. Le disposizioni di cui ai commi 018, 18 e 19 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

c) al capoverso "conseguentemente" sostituire le parole : 200 milioni nel 2023 e euro 100 milioni dal 2024 con le seguenti: 250 milioni di euro nell'anno 2023 e 150 milioni di euro dall'anno 2024.

0.4.1000.50. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), al comma 18, premettere il seguente:

0.18. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) al comma 5 sostituire le parole: "per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente," con le seguenti: "Per gli interventi in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per le spese rimaste a carico del contribuente".

0.4.1000.14. Bonelli, Evi, Grimaldi.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), ovunque ricorrano, sostituire le parole: effettuati dai con le seguenti: nei

0.4.1000.66. D'Attis, Cannizzaro.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a), sostituire le parole: "25 novembre" con le seguenti: "28 febbraio";
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" con le seguenti: "al 31 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "28 febbraio 2023";
- 3) sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente: 18-bis. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

0.4.1000.124. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), lettera b) sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 31 gennaio 2023.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 206 milioni di euro per l'anno 2023 e 160 milioni di euro a partire dal 2024:

0.4.1000.51. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), lettera b) sostituire le parole: 31 dicembre 2022, con le seguenti: 31 gennaio 2023.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a partire dal 2024.

0.4.1000.9. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), dopo il comma 2, aggiungere i seguenti :

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che i crediti d'imposta, sorti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 121 da parte dei beneficiari delle detrazioni d'imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 da parte del fornitore e dei cessionari. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione di cui al comma 6, dell'importo di cui al comma 5.

2-ter. Il comma 4 dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che ferma restando la responsabilità dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d'imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d'imposta in capo ai soggetti cessionari.

0.4.1000.65. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1-quater dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunti i seguenti periodi: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni effettuate da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, rispetto ai quali possono essere effettuate anche cessioni parziali del credito d'imposta. In tali casi gli istituti cedenti adottano le misure necessarie a garantire la tracciabilità delle cessioni parziali.

0.4.1000.64. Mazzetti, D'Attis, Cannizzaro.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al secondo periodo, le parole: <<31 marzo 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2023>> e le parole: <<30 settembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo 2023>>;

c) all'ultimo periodo, le parole <<30 giugno 2023>> sono sostituite dalle seguenti <<30 settembre 2023>> e le parole <<31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2024>>.

Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 53,1 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, 329,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

0.4.1000.120. Pavanelli, Santillo, Fenu, Iaria, Torto, Dell'Olio, Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Fede, Carmina, Donno.

All'emendamento 4.1000 del Governo, lettera nn), dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi d'imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o della società Poste Italiane si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi è effettuata nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 2 e non può comunque eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento.

19-ter. Dall'attuazione del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Entro il medesimo termine del 30 gennaio 2023, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le ulteriori modalità attuative, ivi comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

0.4.1000.116. Fenu, Santillo, Pavanelli, Iaria, Torto, Dell'Olio, Pellegrini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Carmina, Donno.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:*

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per la finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023.»;

b) *dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

Art. 4-bis.

(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)

del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.;

c) *all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

1-bis. Con delibera dell'ARERA i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finalizzati direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023 nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla CSEA entro il 15 febbraio 2023 nel limite dell'effettivo fabbisogno.;

d) *all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

3-bis. Entro trentagioni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedono alla individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, con apposita convenzione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche tese a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica consentita di mercato volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.;

e) *dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

(Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio)

1. Le quote di ammortamento dei costodei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, operante nei settori indicati al comma 2, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 2.

2. L'impresa deve svolgere una delle attività riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di *computer*, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

3. Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione di cui al comma 1 in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori di cui al comma 2 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi d'imposta.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato alla attenuazione degli oneri fiscali connessi con la cessione gratuita da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell'ambito di manifestazioni a premi di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «*de minimis*». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del predetto Fondo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024.

7. All'articolo 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro e non oltre il 31 marzo 2023. Con il

medesimo decreto possono essere previste le modalità di gestione unitaria delle somme depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di tesoreria.».

8. All'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della individuazione del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, la stessa è effettuata dal collegio sindacale.»;

f) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

1. In deroga all'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2023, i pellet di cui al n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.;

g) all'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3 sostituire la parola: «14» con la seguente: «16»;

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

“4-ter. L'agevolazione di cui al comma 4-bis si applica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine

di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;”.

3-ter. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601 è sostituito dal seguente:

“2. Nei territori montani di cui al precedente comma, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Le predette agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale di cui al precedente periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.”»;

h) all'articolo 30:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

2) all'ultimo periodo, sostituire le parole da: «ed è versato» fino a: «dell'anno 2023» con le seguenti: «ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024:

a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno;

b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per in tutta l'attività di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per l'attività di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno. L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, maggiorato del 15 per cento è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio ed il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio ed il 1° giugno di tale anno;

c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorato del 15 per cento, entro il 15 luglio dell'anno 2024;

d) la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, anche relativamente a quanto previsto dal comma 1, gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle predette proroghe.;

i) all'articolo 38, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

7-ter. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, si decade dal beneficio della rateazione di cui al comma precedente e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

7-quater. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, in attuazione dell'accordo, firmato in data 16 dicembre 2022, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria è riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

7-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 222,25 milioni per l'anno 2023, di 177,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027.

7-sexies. Agli oneri derivanti al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi, per gli importi indicati nell'allegato 1-bis alla presente legge nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 7-bis.

7-septies. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.;

l) all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo sostituire le parole: «non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività» con le seguenti: «non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.»;

m) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, le parole: 1.538 euro sono sostituite dalle seguenti: 1.923 euro;

n) all'articolo 57, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «8.000euro»;

b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al primo periodo del presente comma il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000euro»;

c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al primo periodo del presente comma il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000euro.»;

o) all'articolo 58, al comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:

al numero 1 le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'85 per cento»;

al numero 2 le parole: «del 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 53 per cento»;

al numero 3 le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 47 per cento»;

al numero 4 le parole: «del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 37 per cento»;

al numero 5 le parole: «del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 32 per cento»»;

p) articolo 58, comma 2, dopo le parole: 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 sono aggiunte le seguenti; elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a settantacinque anni,;

q) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «8 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «7 mesi»;

b) al comma 6 le parole: «743 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «958 milioni di euro»;

c) al comma 7 le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro»;

r) dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis.

(Armonizzazione indennità amministrazione per il personale ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro edell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come rideterminate con i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale del comparto funzionari centrali per il triennio 2019-2021.

2. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 1 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del CCNL comparto funzionari centrali del triennio 2019-2021, è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale

dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agazia per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata, la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dal 2023, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dal 2023 per il personale dell'Agazia nazionale per le politiche attive.;

s) all'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

«4) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del cinquanta per cento."»;

b) al comma 2 le parole da: «sono incrementate» fino a: «dall'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate di 409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 550,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.»;

s) all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.»;

t) dopo l'articolo 67, inserire i seguenti:

Art. 67-bis.

1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«5. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio».

Art. 67-ter.

(Disposizioni in favore degli enti erogatori di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Il rifinanziamento di cui al primo periodo è finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale o residenziale in favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, nel rispetto del limite di spesa previsto al comma 1, i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste per l'accesso al contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo.

3. Allo stanziamento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.;

u) dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Disposizioni per l'attuazione del PNRR in materia di processo civile e di tirocinio dei magistrati ordinari)

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35.

(Disciplinatrice transitoria)

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle di cui all'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi

servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

4. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle di cui agli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023».

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come modificato dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni di attuazione, nel testo anteriormente vigente.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, i collegamenti d'arresto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 2 novembre 2020.»;

b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023»;

c) all'articolo 41:

1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti « , comma 1, lettere c) n. 3, d), e) f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb)»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»;

3) al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono inserite le seguenti: « , comma 1, lettere e) e l)»,».

2. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire un più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodicesimi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata;

a) tre mesi, per il primo periodo;

b) un mese, per il secondo periodo;

c) quattro mesi, per il terzo periodo.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.747.593 per l'anno 2024, di euro 4.180.843 per l'anno 2025, di euro 344.395 per l'anno 2026 e di euro 823.911 per l'anno 2027.

Conseguentemente, sostituire la denominazione del capo I con la seguente: Capo I - Misure per favorire la crescita, gli investimenti e l'attuazione del PNRR.

v) Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi)

I. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del Piano radio

digitale DABe per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

z) Dopo l'articolo 78, inserire i seguenti:

Art. 78-bis.

(Assunzioni per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frode dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.152.000 per l'anno 2023 e di euro 13.536.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.954.000, di cui euro 600.000 per la gestione delle procedure concorsuali ed euro 1.354.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata una spesa pari ad euro 675.000 per l'anno 2023 e ad euro 900.000 a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e, a decorrere dall'anno 2024, una spesa pari ad euro 136.000 per le medesime spese di funzionamento.

Art. 78-ter.

(Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA)

1. *Al fine di evitare recuperi finanziari da parte dell'Unione europea sugli aiuti erogati in attuazione del Piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027 ed in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, l'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC.*

2. *L'Autorità di gestione si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

3. *Agli uffici sono attribuiti i seguenti compiti:*

a) *l'Ufficio coordinamento della programmazione e della gestione degli interventi di assicurazione del coordinamento tra le Autorità di gestione regionali e gli Organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16) del regolamento (UE) 2021/2115;*

b) *l'Ufficio coordinamento del monitoraggio e della valutazione assicura il supporto al Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del regolamento (UE) n. 2021/2115.*

4. *Per il funzionamento dell'Autorità di gestione e il potenziamento delle Direzioni generali del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di cinquanta unità di personale, di cui quaranta unità da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e dieci unità nell'Area degli «Assistenti» prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di euro 2.293.000 per l'anno 2023 e di euro 2.475.000 a decorrere dall'anno 2024.*

5. *Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale e, nell'ambito della Direzione organismo di coordinamento, l'ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.*

6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolonazionale (SIAN), nonché alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione ed il monitoraggio del Piano ed alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001. L'Agenzia, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della struttura organizzativa e degli uffici, nell'ambito delle strutture complessivamente esistenti.

7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di euro 862.000 a decorrere dall'anno 2023 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 2 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere, con contratti lavoro a tempo di indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 — Comparto funzioni centrali. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.762.000 per l'anno 2023 e di euro 1.922.000 a decorrere dall'anno 2024.

8. L'autorizzazione ad assumere per il biennio 2021-2022, concessa dall'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è estesa all'anno 2023.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.917.000 per l'anno 2023 e di euro 5.259.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

aa) All'articolo 97, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».

bb) All'articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-quater. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale delle aree dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere riconosciute le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca, come rideterminate con i criteri fissati dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

3-quinquies. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 3-quater il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del CCNL Comparto funzioni centrali del triennio 2019-2021, può essere rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero dell'università e della ricerca previste alla data del 31 ottobre 2022.

3-sexies. Per le stesse finalità di cui al comma 3-quater, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di euro 16.683 per il personale dirigenziale di livello generale e di euro 19.777 per il personale dirigenziale di livello non generale.

3-septies. All' copertura degli oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies pari ad euro 107.782 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede per euro 53.891 a carico del bilancio dell'Agenzia e per euro 53.891 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge».

cc) Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore di invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dei sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dei ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.

dd) Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

1. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «55 unità» sono sostituite dalle seguenti: «271 unità»;

b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;

c) al comma 6, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità» e dopo la parola: «b), » sono aggiunte le seguenti: «b-bis), ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

ee) Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro annui, per gli anni dal 2023 al 2025, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

(Importi in euro)

Polizia di Stato	1.449.575
Polizia penitenziaria	675.475
Arma dei carabinieri	1.735.950
Guardia di Finanza	890.575
Esercito italiano	2.401.975
Marina militare	725.375
Aeronautica militare	1.000.200
Capitanerie di Porto	265.400
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	874.350

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse spettanti sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo che provvede, secondo i criteri di cui al comma 1, alla stipula delle relative polizze assicurative.

ee) Dopo l'articolo 113, aggiungere i seguenti:

Art. 113-bis.

(Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, correlato incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90.000.000 euro per l'anno 2023, 95.000.000 euro per l'anno 2024, 95.000.000 euro per l'anno 2025, 117.151.088 euro per l'anno 2026, 117.206.959 euro per l'anno 2027, 121.459.388 euro per l'anno 2028, 122.284.002 euro per

l'anno 2029, 122.286.410 euro per l'anno 2030, 122.836.497 euro per l'anno 2031, 123.523.497 euro per l'anno 2032 e 125.797.593 euro a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, concorrente incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilità annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

ff) Dopo l'articolo 127, è inserito il seguente:

Art. 127-bis.

(Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali)

1. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresì all'implementazione ed estensione all'intero distretto dei servizi informativi ed applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati ed attesi anche in condizioni di cambiamento climatico ed uso del suolo, nonché ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, è assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, così ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia.

2. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 1 paria 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto a 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 607 è inserito il seguente: «607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il venti per cento delle somme di cui al comma 607 sono riservate all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

gg) All'articolo 130, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le attività di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonché per le attività di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economico-finanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17. Per le attività e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025; e per il Dipartimento delle finanze la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

hh) Dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

Art. 130-bis.

(Partecipazione al Nato Innovation Fund)

1. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato Nato Innovation Fund è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le condizioni di gestione della partecipazione italiana al fondo di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Art. 130-ter.

(Riunioni annuali 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo)

1. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca Asiatica di Sviluppo in Italia è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025.

Art. 130-quater.

(Rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità, da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e 50 unità nell'Area degli «Assistenti» prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimenti di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari a euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 1 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari a euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 130-quinquies.

1. Per le valutazioni inerenti operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche attinenti enti esocetà partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di società, esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacità operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2023.

2. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2020 n. 77 sostituire le parole: «nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

ii) Dopo l'articolo 150, inserire i seguenti:

Art. 150-bis.

1. All'articolo 1, comma 1016, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «liquidato in un'unica soluzione entro l'anno».

2. All'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2023».

Art. 150-ter.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia penitenziaria)

1. La Tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato Y annesso alla presente legge.

2. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nell'ambito della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

- a) 250 unità per l'anno 2023;
- b) 250 unità per l'anno 2024;
- c) 250 unità per l'anno 2025;
- d) 250 unità per l'anno 2026.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036.

4. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027».

ALLEGATO Y

(articolo X, comma 1)

Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA		
		UOMINI	DONNE	TOTALE
RUOLO ISPETTORI	SOSTITUTO	590	50	640
	COMMISSARIO			
	ISPETTORE SUPERIORE	3.100	450	3.550
	ISPETTORE CAPO			
VICE ISPETTORE				
RUOLO SOVRINTENDENTI	SOVRINTENDENTE	4.820	480	5.300
	CAPO			
	SOVRINTENDENTE			
	VICE SOVRINTENDENTE			
	ASSISTENTE			

RUOLO AGENTI/ASSISTENTI	CAPO	29.522	3.138	32.660
	ASSISTENTE			
	AGENTE SCELTO			
TOTALE		42.150		

Art. 150-quater.

1. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» e 473 da inquadrare nell'Area degli «Assistenti», prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Centrali.

2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024.

ll) All'articolo 152, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023.

mm) All'articolo 153, dopo il comma 12, è inserito il seguente: «12-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67»;

nn) All'articolo 153, dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

18. L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto-legge e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo».

19. Gli oneri derivanti dal comma 8 sono pari a 600.000 euro nell'anno 2022, a 61,3 milioni di euro nell'anno 2024, a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni di euro nel 2023 e di 100 milioni di euro dal 2024.

il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 261,3 milioni di euro nel 2023, di 260,7 milioni di euro nel 2024, di 263,9 milioni di euro nel 2025 e di 264,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione 29 - Politiche economiche-finanziarie di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 - Regolazioni contabili, restituzioni erimborsi d'imposte U.d.V. 1.4, sono apportate le seguenti variazioni:

2023:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2024:

CP: 70.000.000;

CS: 70.000.000.

2025:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

Conseguentemente, Allegato 1-bis (articolo 38 comma 7-sexies)

Stato di previsione	2022
MISSIONE/programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
1. Politiche economico - finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	70
1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	70
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	30
3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	30
21. Debito Pubblico (34)	120
21.1. Oneri per il servizio del debito statale (1)	120
23. Fondi da ripartire (33)	869
23.1. Fondi da assegnare (1)	350
23.2. Fondi di riserva e speciali (2)	519
TOTALE	1.089

4.1000. .

Articolo 57

Sopprimere la lettera c).

0.57.01000.23. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Alla lettera d), nella parte dispositiva, sostituire le parole:

2023:

CP -5.000.000

CS -5.000.000

con le seguenti:

CP -3.750.000

CS -3.750.000

e le parole: fino al 2027 con le seguenti: fino al 2026

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) nella parte consequenziale, Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, sostituire le parole:

CP -5.000.000

CS -5.000.000

con le seguenti:

CP -3.750.000

CS -3.750.000

b) all'articolo 152 comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 398,75 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

0.57.01000.17. D'Attis, Cannizzaro.

Alla lettera d), sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella A, voce «Ministero delle imprese e del made in Italy» apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: 5.000.000;

CS: 5.000.000.

2024:

CP: -1.250.000;

CS: -1.250.000.

2025:

CP: -1.250.000;

CS: -1.250.000.

b) all'articolo 157, aggiungere il seguente comma:

3-bis Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 157 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

0.57.01000.16. D'Attis, Cannizzaro.

Alla lettera e), capoverso "Art. 57-bis", comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.

0.57.01000.18. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Alla lettera e), capoverso "Art. 57-bis", comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni

Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 380 milioni di euro.

0.57.01000.19. Forattini, Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Andrea Rossi.

Alla lettera e), capoverso "Art. 57-bis", comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 370 milioni di euro.

0.57.01000.20. Marino, Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Andrea Rossi.

Alla lettera e), capoverso "Art. 57-bis", comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 360 milioni di euro.

0.57.01000.21. Andrea Rossi, Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Forattini.

Alla lettera e), capoverso "Art. 57-bis", comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

0.57.01000.3. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

Alla lettera e), capoverso "Art. 57-bis", dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane (sezione speciale) nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% delle spese indicate di seguito:

a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1-bis.

1-quater. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 30 milioni per ciascun anno del triennio 2023-2025.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al medesimo capoverso "Art. 57-bis", sostituire la rubrica con la seguente: (Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e femminile e ricambio generazionale, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione della biodiversità).*

b) *all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.*

0.57.01000.26. Baldino, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Alla lettera e), capoverso "Art. 57-bis", comma 3, dopo le parole: al supporto aggiungere le seguenti: del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e, e sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: un milione di.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 399.500 milioni di euro.

0.57.01000.22. Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Forattini, Andrea Rossi.

*Alla lettera e), capoverso "Art. 57-bis", comma 3, sostituire le parole: 500.000 con le seguenti:
700.000.*

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 200.000 euro per l'anno 2023.

0.57.01000.4. Roggiani, Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai.

Sostituire la lettera g) con la seguente: g) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 2 milioni di euro e di 350 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni: Missione 17 - Ricerca e innovazione, Programma 22 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, U.d.V. 17.22

2023

CP: 2.350.000

CS: 2.350.000

2024

CP: 2.350.000

CS: 2.350. 000

2025

CP: 2.350.000

CS: 2.350.000

0.57.01000.7. Furfaro.

Sostituire la lettera h) con la seguente: h) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro e di 750.000 euro annui, a decorrere dal 2023.

Conseguentemente, sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del turismo, Missione 31 - Turismo, Programma 4 - Promozione dell'offerta turistica italiana, U.d.V. 2.3, apportare le seguenti variazioni:

2023

CP: 1.750.000

CS: 1.750.000

2024

CP: 1.750.000

CS: 1.750.000

2025

CP: 1.750.000

CS: 1.750.000

A decorrere

0.57.01000.5. Furfaro.

Alla lettera h), sostituire le parole: 750.000 ovunque ricorrono, con le seguenti: 1.000.000.

0.57.01000.1. Cannata, Lucaselli.

Sostituire la lettera I) con la seguente: I) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 2 milioni di euro e di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività, U.d.V. 22.3, apportare le seguenti variazioni:

2023

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2024

CP: 7.000.000

CS: 7.000. 000

2025

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

A decorrere

0.57.01000.6. Furfaro.

Sostituire la lettera m) con la seguente:

m) *All'articolo 164, sostituire il comma 5 con il seguente:* 5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza sono versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distacco o reparto di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.

0.57.01000.2. Cattoi, Frassini.

Sostituire la lettera n) con la seguente: n) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni: Missione 24 -Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

2023

CP: 12.600. 000

CS: 12.600.000

2024

CP: 13.200.000

CS: 13.200.000

0.57.01000.15. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Sostituire la lettera n) con la seguente: n) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Missione 17 - Ricerca e innovazione, Programma 22 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, U.d.V. 17.22, apportare le seguenti variazioni:

2023

CP: 6.600.000

CS: 6.600.000

2024

CP: 7.200.000

CS: 7.200.000

0.57.01000.8. Furfaro.

Sostituire la lettera n) con la seguente: n) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

2023

CP: 3.600.000

CS: 3.600.000

2024

CP: 4.200.000

CS: 4.200.000

0.57.01000.9. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Sostituire la lettera n) con la seguente: n) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

2023

CP: 3.600.000

CS: 3.600.000

2024

CP: 4.200.000

CS: 4.200.000

0.57.01000.10. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Sostituire la lettera n) con la seguente: n) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

2023

CP: 3.600.000

CS: 3.600.000

2024

CP: 4.200.000

CS: 4.200.000

0.57.01000.11. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Sostituire la lettera n) con la seguente: n) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

2023

CP: 3.600.000

CS: 3.600.000

2024

CP: 4.200.000

CS: 4.200.000

0.57.01000.12. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Sostituire la lettera n) con la seguente: n) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

2023

CP: 3.600.000

CS: 3.600.000

2024

CP: 4.200.000

CS: 4.200.000

0.57.01000.13. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Sostituire la lettera n) con la seguente: n) I Fondi di cui all'articolo 152, comma 3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente sostituire la parte conseguenziale con la seguente:

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale e delle organizzazioni, U.D.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:

2023

CP: 3.600.000

CS: 3.600.000

2024

CP: 4.200.000

CS: 4.200.000

0.57.01000.14. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

n-bis) *all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023 e 399,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

n-ter) *dopo l'articolo 152, inserire il seguente:*

Art. 152-bis

(Contributo all'attività della «Fondazione Antonino Scopelliti»)

1. All'articolo 1, comma 879 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<e di 0,26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024>>.

0.57.01000.27. Faraone.

Alla lettera z), sostituire le parole "Ministero dell'Università e della ricerca" con le seguenti "Ministero della Difesa"

0.57.01000.25. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Alla lettera c), sostituire le parole "programma 9 Istituzioni scolastiche non statali U.d.V. 1.3" con le seguenti "programma 8 Sviluppo del sistema di istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica U.d.V. 1.2"

0.57.01000.24. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

2023:

CP: 10.000.000;

CS: 10.000.000.

2024:

CP: 20.000.000;

CS: 20.000.000.

2025:

CP: 10.000.000;

CS: 10.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 4 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 10 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE U.d.V. 3.1:

2023:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000.000.

2024:

CP: -20.000.000;

CS: -20.000.000.

2025:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000.000.

b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: Missione 17 - Ricerca e innovazione, Programma 15 - Ricerca di base e applicata U.d.V. 11.1:

2023:

CP: 80.000.000;

CS: 80.000.000.

2024:

CP: 85.000.000;

CS: 85.000.000.

2025:

CP: 60.000.000;

CS: 60.000.000.

2026:
CP: 40.000.000;
CS: 40.000.000.

Conseguentemente alla Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 9 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità U.d.V. 7.2:

2023:
CP: -80.000.000;
CS: -80.000.000.

2024:
CP: -85.000.000;
CS: -85.000.000.

2025:
CP: -60.000.000;
CS: -60.000.000.

2026:
CP: -40.000.000;
CS: -40.000.000.

c) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 30.000.000 euro annui a decorrere dal 2023. Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 2 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Programma 3 - Sistema universitario e formazione post-universitaria - U.d.V. 2.3, apportare la seguente variazioni:

2023:
CP: 30.000.000;
CS: 30.000.000.

2024:
CP: 30.000.000;
CS: 30.000.000.

2025:
CP: 30.000.000;
CS: 30.000.000.

d) allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, Missione - Competitività e sviluppo delle imprese, Programma - Incentivazione del sistema produttivo (U.d.V. 1.3) apportare le seguenti variazioni:

2023:
CP: -5.000.000;
CS: -5.000.000.

2024:
CP: 1.250.000;
CS: 1.250.000.
2025:
CP: 1.250.000;
CS: 1.250.000.

Fino al 2027

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero delle imprese e del made in Italy» apportare le seguenti variazioni:

2023:
CP: 5.000.000;
CS: 5.000.000.

2024:
CP: -1.250.000;
CS: -1.250.000.

2025:
CP: -1.250.000;
CS: -1.250.000.

e) dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.

(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità)

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata per l'anno 2023 di 9,5 milioni di euro al fine di consentirne l'avvio e la gestione, compreso il sostegno all'implementazione dei sistemi informatici e delle procedure finanziarie.
3. Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto all'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale , U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:

2023:
195

CP: -30.000.000;
CS: -30.000.000.

f) dopo l'articolo 130, inserire i seguenti:

«Art. 130-bis.

(Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale)

1. Nel quadro della strategia di sostegno ai paesi più poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operatività del *Resilience and Sustainability Trust*, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere al Fondo Monetario Internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 1, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del *Resilience and Sustainability Trust*, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere al Fondo Monetario Internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, nei limiti complessivi di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Sul prestito autorizzato dal comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni alla Missione 4 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 11 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, U.d.V. 3.2:

2023:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

Art. 130-ter.

(Aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa)

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) per una quota pari a euro 710.592.000 di capitale sottoscritto di cui 200.671.463 di capitale versato. Il versamento avverrà in quattro rate annuali di importo pari a euro 50.167.866 ciascuna. Il primo versamento dovrà avvenire entro il 2023. I versamenti successivi al primo dovranno avvenire entro il 31 luglio di ciascuno degli anni del triennio 2024-2026.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni alla Missione 4 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 11 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, U.d.V. 3.2:

2023:
CP: -50.167.866;
CS: -50.167.866.

2024:
CP: -50.167.866;
CS: -50.167.866.

2025:
CP: -50.167.866;
CS: -50.167.866.

2026:
CP: -50.167.866;
CS: -50.167.866.

g) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione 17 - Ricerca e innovazione, Programma 22 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata U.d.V. 17.22, apportare la seguente variazioni:

2023:
CP: 350.000;
CS: 350.000.

2024:
CP: 350.000;
CS: 350.000.

2025:
CP: 350.000;
CS: 350.000.

h) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 750.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del turismo, Missione 31 - Turismo, Programma 4 - Promozione dell'offerta turistica italiana U.d.V. 2.3, apportare la seguente variazioni:

2023:
CP: 750.000;
CS: 750.000.

2024:
CP: 750.000;
CS: 750.000.

2025:
197

CP: 750.000;
CS: 750.000.

i) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 4 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività U.d.V. 22.3, apportare la seguente variazioni:

2023:
CP: 5.000.000;
CS: 5.000.000.

2024:
CP: 5.000.000;
CS: 5.000.000.

2025:
CP: 5.000.000;
CS: 5.000.000.

l) all'articolo 156, comma 3, sostituire le parole: 34.000 con le seguenti: 40.000;

m) all'articolo 164, comma 5 sostituire le parole: regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 con le seguenti: decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2022, n. 181;

n) il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 2.600.000 euro per l'anno 2023 e 3.200.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni: Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 2 - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, U.d.V. 3.1:

2023:
CP: 2.600.000;
CS: 2.600.000.

2024:
CP: 3.200.000;
CS: 3.200.000.

57.01000. Il Governo.

Articolo 58

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera a), capoverso Art. 58-bis, comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

0.58.01000.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera a), capoverso Art. 58-bis, sopprimere il comma 2.

0.58.01000.1. Manzi.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera a), capoverso Art. 58-bis, comma 2, sopprimere le parole: individuato nella persona del Presidente dell'Ente.

0.58.01000.2. Manzi.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera a), capoverso Art. 58-bis, comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

0.58.01000.9. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera b), capoverso Art. 59-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) le parole: "non superiore a 35 mila euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 40 mila euro".

0.58.01000.63. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera a), è premessa la seguente: 0a) le parole: "trentasei anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quarantuno anni".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 170 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.

0.58.01000.50. Marattin, Sottanelli.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, sostituire la lettera c) con la seguente: c) l'articolo 69 è soppresso.

***0.58.01000.34.** Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, sostituire la lettera c) con la seguente: c) l'articolo 69 è
soppresso.*

***0.58.01000.62.** Conte, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1. *premettere le parole:* il comma 1 dell'articolo 69 è soppresso,;
2. *aggiungere, in fine, le parole:* e dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: <<1-quater. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.>>.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 196 milioni di euro per l'anno 2023.

0.58.01000.10. Merola, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera c), sostituire le parole: è soppresso con le seguenti: è sostituito dal seguente: <<2. Il credito d'imposta di cui al comma 1-ter dell'articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è applicato nella misura del 90 per cento alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 600.000 euro. Si applicano le medesime modalità applicative di cui all'articolo 22 del predetto provvedimento.>>. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

0.58.01000.68. Fenu, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 74-bis, comma 3, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0.58.01000.11. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 74-bis, comma 8, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

0.58.01000.12. Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 74-bis, comma 8, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 35 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

0.58.01000.13. Lai, Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 74-ter, comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 35 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

0.58.01000.14. Ubaldo Pagano, Lai, Guerra, Mancini, Roggiani.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 74-ter, comma 1, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 45 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

0.58.01000.15. Ubaldo Pagano, Lai, Guerra, Mancini, Roggiani.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, lettera e), dopo il capoverso Art. 74-ter, aggiungere il seguente: Art. 74-ter.1. (Lavoratori di aree di crisi industriale complessa). - 1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398,61 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

0.58.01000.78. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 74- quater inserire il seguente:

<<Articolo 74-quinquies

(Credito d'imposta a favore degli investimenti, delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica per le imprese)

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 203-bis, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

b) all'articolo 1, comma 203-ter, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

c) all'articolo 1, comma 203-quater, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

d) all'articolo 1, comma 203-sexies, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".

2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1055, le parole "6 per cento" sono sostituite da: "10 per cento";

b) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente: "1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 20 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 100 milioni di euro. Lo stesso si applica per gli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.";

c) al comma 1058:

1. le parole "31 dicembre 2023", ovunque ricorrano, sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

2. le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026";

3. le parole "1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro";

d) i commi 1058-bis e 1058-ter sono soppressi;

e) al comma 1059, le parole "tre quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque quote annuali";

f) ai commi da 1051 a 1063, ovunque ricorrano, le parole "a 1058-ter" sono sostituite dalle seguenti: "a 1058";

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.">>

0.58.01000.39. Richetti, Marattin, Sottanelli, Pastorella, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Rosato, Ruffino.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera e), dopo il capoverso Art. 74-quater, inserire il seguente: Articolo 74-quinquies. (Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione Spa) - 1. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.

2. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino a un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

0.58.01000.47. Giachetti.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 78-bis, sopprimere i commi 1 e 2.

0.58.01000.71. Caramiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 78-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1. sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente con le seguenti: previo parere della Conferenza permanente;

2. sopprimere le parole : e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati e le parole : e, quanto agli organi degli enti, alla eventuale revoca degli incarichi conferiti;

b) sopprimere il comma 2.

0.58.01000.69. Caramiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 78-bis, comma 4, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

0.58.01000.16. Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 78-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole : 400 milioni di euro con le seguenti: 330 milioni di euro.

0.58.01000.35. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 78-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole : 400 milioni di euro con le seguenti: 330 milioni di euro.

0.58.01000.38. Andrea Rossi, Ubaldo Pagano, Vaccari, Forattini, Marino.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 78-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole : 400 milioni di euro con le seguenti: 370 milioni di euro.

0.58.01000.37. Forattini, Ubaldo Pagano, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), capoverso Art. 78-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole : 400 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.

0.58.01000.36. Marino, Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Andrea Rossi.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera f), dopo il capoverso: Art. 78-bis, aggiungere il seguente: Articolo 78-ter. (Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura). - 1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

0.58.01000.52. Gadda, Marattin, Sottanelli.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera h), capoverso articolo 80, lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: <<miglioramento della qualità della vita>> sono inserite le seguenti: <<di riduzione dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale>>.

0.58.01000.5. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera h), capoverso articolo 80, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno.

0.58.01000.4. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera h), capoverso articolo 80, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

c) al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: Le risorse del FIAR sono, complessivamente, assegnate nella misura minima del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno.

d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *inserire le seguenti:* previo parere delle competenti commissioni parlamentari

e) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: può avvalersi *con le seguenti:* si avvale

f) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: ammissibili al finanziamento *aggiungere le seguenti:* nel rispetto del criterio di ripartizione del 40 per cento per le regioni del Mezzogiorno.

0.58.01000.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera i), capoverso Art. 87-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 300.000 con le seguenti: 500.000.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 200.000 euro per l'anno 2023.

0.58.01000.17. Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera i), capoverso Art. 87-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

0.58.01000.61. Iaria, Santillo, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Traversi.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera i), capoverso Art. 87-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il *con le seguenti* : opera nel rispetto delle norme previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel.

0.58.01000.65. Iaria, Torto, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Santillo, Iaria Fontana, L'Abbate, Fedè, Morfino, Traversi.

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) dopo l'articolo 88, inserire il seguente: Art. 88-bis. (Disposizioni in favore della produzione cerealicola di qualità). - 1. In considerazione della particolare qualità e del pregio delle coltivazioni cerealicole autoctone insistenti nel territorio del Comune di Campofelice di Fitalia in provincia di Palermo, a decorrere dal 2023, il territorio agricolo del Comune rientra nelle esenzioni di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, al fine di ristorare l'ente locale con un contributo annuale a decorrere dall'anno 2023, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

0.58.01000.56. Faraone.

*All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera l), inserire la seguente: l-bis) all'articolo 97, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Ai soli fini d'integrare il trattamento economico degli specializzandi in medicina, di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di aumentare il numero di borse di studio da attribuire annualmente a ogni scuola di specializzazione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2023.*

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

0.58.01000.42. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera l), inserire la seguente: l-bis) dopo l'articolo 97, inserire il seguente: Articolo 97-bis. (Riconoscimento della fibromialgia fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria). - 1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

0.58.01000.59. Boschi, Marattin.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera l), inserire la seguente: l-bis) dopo l'articolo 97, inserire il seguente: Articolo 97-bis. (Vincolo delle risorse destinate allo screening neonatale) - 1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.

3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, con il medesimo decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni, attribuisce all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà, per lo scopo, della collaborazione del <<Centro di coordinamento degli screening neonatali>>, il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'ISS pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.

0.58.01000.58. Boschi, Giachetti, Loizzo, Ciani, Bonifazi.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, sopprimere la lettera m).

0.58.01000.64. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

*All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera m), dopo il capoverso Art. 97-bis, inserire il seguente: Articolo 97-ter (Incremento del personale e delle indennità per il personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Per far fronte alla carenza del personale della dirigenza medica e del personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'aumento delle indennità dello stesso personale, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Alla ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.*

2. Una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, è destinata al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a maggiore integrazione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come definita in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, calcolati in 700 milioni di euro l'anno, che ne costituiscono tetto di spesa, a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.

0.58.01000.40. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera m), dopo il capoverso Art. 97-bis, inserire il seguente: Articolo 97-ter. (Istituzione del Fondo per il finanziamento dei test NGS). - 1. A partire dall'anno 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme ripartite.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.58.01000.41. Grippe, Marattin, Sottanelli.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera m), dopo il capoverso Art. 97-bis, inserire il seguente: Articolo 97-ter. (Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazioni di emoderivati). -1. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modificazioni o, se deceduti, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o equie riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno una tantum di euro 200.000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

0.58.01000.66. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera m), dopo il capoverso Art. 97-bis, inserire il seguente: Articolo 97-ter. (Fondo per l'Alzheimer e le demenze). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

0.58.01000.67. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla lettera a) dopo le parole: , primo periodo aggiungere le seguenti: dopo le parole <<caratterizzate da specificità linguistiche>> aggiungere le seguenti <<oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, e>> e dopo le parole: 15 aprile, aggiungere le seguenti: e modificare al terzo periodo le parole: <<contingente annuale>> con le seguenti << contingente triennale>> ;*
2. *Alla lettera b) sostituire le parole: "nell'anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025";*
3. *Alla lettera b) sostituire le parole "calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5" con le seguenti: "pari a quello dell'anno scolastico 2022/2023";*
4. *Alla lettera b) al secondo periodo, sopprimere le parole "per i primi sette anni scolastici";*
5. *Alla lettera b) sostituire le parole "correttivo non superiore al 2%" con le seguenti: "correttivo non inferiore al 10%;*
6. *lettera b), dopo le parole << 30 giugno>> aggiungere le seguenti << e dopo le parole indicato dal medesimo decreto>> sostituire le parole << non inferiore a 900 e non superiore a 1000>> con le seguenti << non inferiore a 700 e non superiore 800,>>*
7. *Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente*

c) sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3. .>>

0.58.01000.26. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), apportare le seguenti modifiche,

1. lettera a) dopo le parole <<, primo periodo>> aggiungere le seguenti << dopo le parole <<caratterizzate da specificità linguistiche>> aggiungere le seguenti <<oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, e>> e dopo le parole 15 aprile, aggiungere le seguenti:<< e modificare al terzo periodo le parole <<contingente annuale>> con le seguenti << contingente triennale>> ;
2. lettera b), apportare le seguenti modifiche: a) sostituire le parole "nell'anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025"; b) sostituire le parole "calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5" con le seguenti: "pari a quello dell'anno scolastico 2022/2023"; c) al secondo periodo, sopprimere le parole "per i primi sette anni scolastici"; c) sostituire le parole "correttivo non superiore al 2%" con le seguenti: "correttivo non inferiore al 10%;

3. sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3. "

4. sostituire la lettera d), con la seguente:

d) Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN) fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017 o, se più favorevoli, all'anno scolastico 2018/19. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Per l'attuazione della disposizione il FUN è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.58.01000.32. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera a), dopo le parole:

<<, primo periodo>> aggiungere le seguenti: << dopo le parole <<caratterizzate da specificità linguistiche>> aggiungere le seguenti: <<oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, e>> e dopo le parole: 15 aprile, aggiungere le seguenti:<< e modificare al secondo periodo le parole: <<contingente annuale>> con le seguenti: << contingente triennale>>

0.58.01000.28. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, al capoverso n), lettera a) , aggiungere, in fine, le seguenti: " e modificare al secondo periodo le parole <<contingente annuale>> con le seguenti << contingente triennale>> e al primo periodo dopo le parole <<caratterizzate da specificità linguistiche>> aggiungere le seguenti <<oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,>> e alla fine del periodo sostituire le parole <<contingente annuale>> con le seguenti << contingente triennale>>.

0.58.01000.22. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera b), premettere le parole: „oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.>> e sostituire le parole: "correttivo non superiore al 2%" con le seguenti: "correttivo non inferiore al 10 per cento";

0.58.01000.23. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera b), premettere le parole: ,oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

0.58.01000.25. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera b), dopo le parole: 30 giugno aggiungere le seguenti: e sostituire le parole: << non inferiore a 900 e non superiore a 1000>> con le seguenti : << non inferiore a 700 e non superiore 800,>>

0.58.01000.27. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole "nell'anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025";
- b) sostituire le parole "calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5" con le seguenti: "pari a quello dell'anno scolastico 2022/2023";
- c) al secondo periodo, sopprimere le parole: "per i primi sette anni scolastici";
- d) sostituire le parole "correttivo non superiore al 2%" con le seguenti: "correttivo non inferiore al 10%;

Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente

- c) sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82,5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3. .>>

0.58.01000.21. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera b), sostituire le parole: "nell'anno scolastico 2024/2025" con le seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025".

0.58.01000.70. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, al la lettera n), lettera b), sostituire le parole: "correttivo non superiore al 2%" con le seguenti: "correttivo non inferiore al 10%;

0.58.01000.24. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, al capoverso n), sostituire la lettera c), con la seguente:

2. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.

0.58.01000.29. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, sopprimere le parole: "il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico." e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Al fondo di cui al primo periodo confluiscono le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 8,25 milioni di euro per l'anno 2021, 25 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023 e 23 milioni di euro per l'anno 2024."

0.58.01000.53. Lucaselli, Cannata.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera c), dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze" aggiungere, infine, le seguenti:" e il fondo di cui l'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2023".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a euro 3 milioni decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come incrementato dall'articolo 152, comma 3.

0.58.01000.57. Faraone, Marattin.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), sostituire la lettera d), con la seguente:

1. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN) fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017 o, se più favorevoli, all'anno scolastico 2018/19. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Per l'attuazione della disposizione il FUN è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.58.01000.31. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* aggiungere il seguente *con le parole:* aggiungere i seguenti;

b) dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente: <<2-ter) all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 9-ter) è aggiunto il seguente <<9-quater). Per i beneficiari del Rdc inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Anpal gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio".>>

0.58.01000.49. Marattin.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera n), lettera d), dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

"2-ter. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 apportare le seguenti modifiche:

1. **Al comma 7, dell'articolo 2-bis, sostituire le parole:** "quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107" **con le seguenti:** "quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
2. **Al comma 9, dell'articolo 16-bis, sostituire le parole:** " a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107" **con le seguenti:** << a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;>>
3. **Al comma 9, lettera c), dell'articolo 16ter sostituire le parole:** <<quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;>> **con le seguenti** " quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
4. **Al comma 9, lettera e), dell'articolo 16-ter** sostituire le parole: <<quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.>> **con le seguenti** << quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai numeri da 1 a 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

0.58.01000.30. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera n), inserire la seguente:

<<n-bis) dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

"Articolo 99-bis

(Fondo per la promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è destinato a finanziare, nel limite delle risorse di cui al periodo precedente, assunzioni di personale e organizzazioni di corsi volti a dare attuazione alle finalità di cui al comma 2.

2. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: <<vita civica,>> è inserita la seguente: <<economica,>>;

b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: <<attiva e digitale,>> sono inserite le seguenti: <<educazione finanziaria,>>;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

<<h-bis) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento>>;

d) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo le parole: <<cittadinanza attiva>>, sono aggiunte le seguenti: <<e l'educazione finanziaria>>;

e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: <<della partecipazione>>, sono inserite seguenti: <<, dell'educazione finanziaria>>.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

0.58.01000.43. Marattin, Boschi, Sottanelli, Richetti, Grippo.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera o) premettere la seguente:

<<o.0) all'articolo 101, sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. Al fine di incrementare gli importi delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e di attuare quanto previsto dal successivo comma 3-ter, i cui oneri sono stimati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.

3-bis. Nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 172* della del 26 luglio 2001, a partire dall'anno accademico 2023-2024 l'importo delle borse di studio viene erogato in dodici rate mensili.

3-ter. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come all'articolo 316 del codice civile.

3-quater. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 3-bis e 3-ter.

3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che ne costituiscono tetto di spesa, si provvede:

a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.">>

0.58.01000.45. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera o), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: per l'anno 2023 di 15 milioni di euro con le seguenti: per l'anno 2023 di 18 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 397 milioni di euro per l'anno 2023, 400milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

0.58.01000.33. Manzi, Orfini, Berruto.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera p), dopo il capoverso "Articolo 101-quater" inserire il seguente:

*«Articolo 101-quinquies
(Ripristino Fondi in materia di istruzione)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2024, 50 milioni per gli anni 2025 e 2026, e 100 milioni a decorrere dall'anno 2027.
2. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di euro 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2025.
3. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 2 milioni per gli anni 2023 e 2024 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2025.
4. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 2 milioni per gli anni 2023 e 2024 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2025.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8,8 milioni per l'anno 2023, 7,8 milioni per l'anno 2024 e 6,8 milioni per l'anno 2025.
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-*sexies*, pari a euro 17,8 milioni per l'anno 2023, 46,8 milioni per l'anno 2024, 97,8 milioni per l'anno 2025, 91 milioni per l'anno 2026 e 141 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.».

0.58.01000.44. Boschi, Grippa, Marattin, Sottanelli.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, lettera q), capoverso "Art. 107-bis", comma 6-octies, alinea, sopprimere le parole: "di natura non regolamentare"

0.58.01000.72. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, lettera q), capoverso "Art. 107-bis", comma 6-novies, secondo periodo, sopprimere le parole: e dall'articolo 23-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

0.58.01000.73. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, alla lettera q), dopo il capoverso "Art. 107-bis" inserire il seguente:

«Articolo 107-ter

(Sostegno alla realizzazione di Readiness Events per Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

1. Al fine di verificare il corretto funzionamento delle strutture, delle attività e dei servizi connessi all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo, denominato <<Fondo *Readiness Events* Milano-Cortina>>, con dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene economicamente i territori che ospiteranno i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 nella realizzazione di eventi quali Campionati Mondiali, Coppe mondiali, eventi europei e altri eventi sportivi anche paralimpici da organizzarsi nei luoghi e nelle strutture che ospiteranno i Giochi, al fine di promuovere i territori coinvolti e testare la prontezza degli stessi in vista della manifestazione del 2026.
3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

0.58.01000.46. Pastorella, Marattin, Sottanelli.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera s), capoverso "Art.118-bis", sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

***0.58.01000.19.** Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera s), capoverso "Art.118-bis", sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

***0.58.01000.20.** Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera s), capoverso "Art.118-ter", sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dal 2023 con le seguenti: 391 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2026.

0.58.01000.74. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'articolo aggiuntivo 58.01000 del Governo, dopo la lettera s) inserire la seguente:

s-bis) dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Articolo 126-bis

(Finanziamento per la messa in sicurezza del sito ex Cagi Metal - Brescia)

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi anche prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, per l'anno 2023 il fondo di cui al comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato a finanziare la messa in sicurezza del sito <<ex Cagi Metal - Brescia>>.
2. Per l'anno 2023, le risorse del fondo di cui al comma 1 già assegnate ma non utilizzate sono destinate alla messa in sicurezza e al risanamento dei siti contaminati localizzati nel medesimo comune nel cui territorio insistono i siti per la cui bonifica le risorse erano state originariamente destinate.
3. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano alle ipotesi in cui il comune abbia provveduto ad eseguire l'intervento di bonifica in sostituzione della competente Autorità. Nelle medesime fattispecie di cui al periodo precedente, al comune non può essere richiesta la restituzione delle risorse utilizzate per l'espletamento degli interventi di bonifica.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

0.58.01000.48. Benzoni.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera t), capoverso "Art.129-bis", comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e .

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: prioritariamente attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici .

0.58.01000.55. Lai, Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Mancini.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera t), capoverso "Art.129-bis", comma 2, sostituire le parole: euro 500.000" con le seguenti: euro 1.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,5 milioni.

***0.58.01000.18.** Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Care', Amendola.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera t), capoverso "Art.129-bis", comma 2, sostituire le parole: euro 500.000" con le seguenti: euro 1.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,5 milioni.

***0.58.01000.60.** Lomuti, Onori, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, sopprimere la lettera v).

****0.58.01000.51.** Marattin, Sottanelli.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, sopprimere la lettera v).

****0.58.01000.75.** Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Penza.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera v), capoverso "Art. 143-bis", comma 1, sopprimere le parole: e, se nominato, il Commissario di cui al comma 7 del medesimo articolo 143.

0.58.01000.6. Grimaldi, Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera v), capoverso "Art. 143-bis", comma 1, dopo le parole: è istituita inserire le seguenti: , di concerto con la Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'Anci, sentite le commissioni parlamentari competenti,

0.58.01000.7. Grimaldi, Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera v), capoverso "Art. 143-bis", comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Alle attività della Segreteria tecnica partecipano uno o più rappresentanti per ciascuna delle amministrazioni e ciascuno degli organismi di cui al comma 2 dell'articolo 143.

0.58.01000.76. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera v), capoverso "Art. 143-bis", dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Il Presidente del Consiglio riferisce alle Camere, con cadenza mensile, in ordine alle attività e al loro stato di avanzamento, della Cabina di regia e della Segreteria tecnica e, anche su richiesta delle Camere, su ogni altro elemento utile ai fini della trasparenza delle predette attività e della valutazione delle loro risultanze.

0.58.01000.77. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'articolo aggiuntivo 0.58.01000 del Governo, lettera v), capoverso "Art. 143-bis", comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso l'avvalimento con le seguenti: prioritariamente attraverso l'avvalimento.

0.58.01000.54. Ubaldo Pagano, Roggiani, Lai, Guerra, Mancini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è sostituito dal seguente:

«3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla *governance* degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli Enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

2. All'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2023». All'articolo I della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 116, è inserito il seguente:

«116-bis. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma precedente, i Ministeri vigilanti nominano un commissario *ad acta*, individuato nella persona del Presidente dell'Ente. Il Commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.»;

b) *dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

Art. 59-bis.

(Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario)

1. All'articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'entrata in vigore della presente legge»;

c) il comma 2 dell'articolo 69 è soppresso;

d) dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

Art. 73-bis.

(Promozione ed sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà attraverso la fusione degli enti)

1. Nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).

2. A fini della definizione recata al comma precedente, si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, hanno subito, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma 2. Al fine di

consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta deliberazione di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nell'ambito massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 5. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni incorporanti, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 5. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

6. Le risorse stanziare ai sensi del comma 3 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.;

e) dopo l'articolo 74, inserire i seguenti:

Art. 74-bis.

(Fondazione Centroitaliano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore)

1. È istituita la Fondazione denominata Centro italiano per il *design* dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.

2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'università e della ricerca. La vigilanza della Fondazione è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.

4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

5. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobiliari facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, la Fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. Per la costituzione della Fondazione e il suo funzionamento è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

10. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 74-ter.

1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dal decreto di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 124 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 74-quater.

(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi» sono sostituite dalle seguenti: «in linea con le migliori pratiche di mercato»;

b) le parole: «approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17».

2. Per l'anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l'attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e sostenibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

f) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

Art. 78-bis.

(Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento fondo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Al fine di razionalizzare la spesa e semplificare gli adempimenti così da efficientare l'erogazione delle misure di sostegno finanziario erogate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dagli enti dallo stesso controllati o vigilati, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, con la revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso con eliminazione di ogni forma di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti, potendo procedere anche alla diversa composizione o alla trasformazione di finalità e funzioni, alla preposizione di organismi di nuova istituzione con apposita missione, all'accorpamento ovvero alla soppressione di quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell'azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie, e, quanto agli organi degli enti, alla eventuale revoca degli incarichi conferiti. All'attuazione della presente disposizione il Ministero provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla ricognizione, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e di efficientamento delle connesse attività amministrative, anche con la connessione di banche dati, registri ed elenchi esistenti, per il conseguimento di più efficienti modalità di controllo e rendicontazione e delle forme di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

3. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni di cui all'articolo 226 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 499 sono assegnati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

g) all'articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b):

1) al capoverso comma 6-*bis*, primo periodo, dopo le parole: «anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali» sono inserite le seguenti: «e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

2) al capoverso comma 6-*ter*, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e le parole: «siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022»;

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) al comma 8, le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

b-ter) al comma 12, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b-quater) al comma 13, le parole: «del biennio 2022 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2022 2023 2024».

h) all'articolo 80 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefici, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli *standard* internazionali riconosciuti, laddove rilevanti»;

b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti» con le seguenti: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti».

i) dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

Art. 87-bis.

(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)

1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dopo le parole: «4.000.000 di euro per l'anno 2020» inserire le seguenti: «e di 300.000 euro per l'anno 2023».

b) al comma 7-bis, dopo le parole «il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale,» sono inserite le seguenti: «in qualità, di Commissario straordinario,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e *project management*, nonché per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese»;

c) dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:

«7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse

di cui ai commi *7-quater* e *7-quinquies*. Tale contabilità cessa al termine del commissariamento di cui al comma *7-bis*.

7-septies. Gli interventi di cui al comma *7-sexies* sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il commissario di cui al comma *7-bis*, entro il 30 giugno 2023 effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei CUP, e provvede all'allineamento di tali informazioni, nonché delle altre informazioni procedurali e finanziarie nei sistemi informativi RGS».

2. All'articolo 16, comma *3-sexies*, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

l) dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

Art. 92-bis.

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorità è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato di cui n. 1 Dirigente, n. 11 funzionari di II, n. 11 funzionari di III e n. 7 assistenti.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Il relativo onere grava nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Alla compensazione degli effetti intermini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

m) dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente:

Art. 97-bis.

(Incremento risorse per il finanziamento dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999)

1. Le risorse di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7, della legge 14 ottobre 1999 n. 362 e successive modificazioni.

n) all'articolo 99 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*quater*, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «31 maggio» e al secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile», con le seguenti: «15 aprile»;

b) al comma 1, capoverso 5-*quinqües*, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno», con le seguenti: «31 maggio», e le parole: «31 luglio», con le seguenti: «30 giugno», e il periodo: «Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.» con il seguente: « , nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per

ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale.»;

c) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fondo di cui al primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito dell'accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.».

o) all'articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023 di 15 milioni di euro.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

3-quater. I compensi e rimborsi spese ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativi-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla presente legge.

3-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata, a decorrere dall'anno 2023, di euro annui 149.377.».

p) dopo l'articolo 101, inserire i seguenti:

Art. 101-bis.

(Misure relative alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «non superiore al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «pari al 30 per cento».

Art. 101-ter.

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente o delegate dall'amministrazione vigilante alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è differita al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni caso i limiti alle retribuzioni, emolumenti ovvero compensi stabiliti dalla normativa vigente e le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Art. 101-quater.

(Progressioni di carriera per ricercatori e tecnologi negli IPR vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.».

2. Le risorse di cui al comma 1, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022, di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).

q) dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

Art. 107-bis.

(Trasformazione Spa Credito sportivo)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

“6-bis. Al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, operante nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 6-ter, è trasformato in società per azioni di diritto singolare denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi dell'istituto in essere alla data del perfezionamento del processo di trasformazione.

6-ter. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione in società per azioni dell'Istituto per il credito sportivo è realizzata sulla base di un progetto deliberato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al successivo comma 6-octies, che individua il programma e lo statuto della società “Istituto per il credito sportivo e culturale”. La trasformazione si attua per atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione con l'autorità di vigilanza competente sul settore creditizio e in conformità con la disciplina vigente.

6-quater. La società ‘Istituto per il credito sportivo e culturale’ persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attività bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, nonché l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria e la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attività finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, la società ‘Istituto per il credito sportivo e culturale’ può compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di società controllate, ivi inclusa la promozione e gestione di fondi mobiliari e immobiliari e operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.

6-quinquies. Le azioni della società ‘Istituto per il credito sportivo e culturale’ sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto, proporzionalmente alla partecipazione detenuta alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della società ‘Istituto per il credito sportivo e culturale’ è riservato al Ministero dell'economia e delle

finanze e ai soggetti privati è consentito, in ogni caso, detenere quote complessivamente solo di minoranza del capitale della società.

6-sexies. Alla società 'Istituto per il credito sportivo e culturale' è assegnata la gestione a titolo gratuito dei Fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni vengono indicate e regolate le specifiche attività ricomprese nella gestione a titolo gratuito dei fondi speciali.

6-septies. Per la gestione dei fondi speciali di cui al precedente comma, la società 'Istituto per il credito sportivo e culturale' istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili ed organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma *6-sexies* secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero per lo sport e i giovani, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce:

a) i principi di governo della società 'Istituto per il credito sportivo e culturale' relativamente alla composizione e nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, alla destinazione dell'utile di esercizio e alle modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei Fondi speciali di cui al precedente comma *6-sexies*;

c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società, ivi incluse le procedure per le loro successive modifiche;

d) le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società e degli organi di gestione controllo dei fondi di cui al comma *6-sexies*;

e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito rientranti nel perimetro del comma *6-quater* con riferimento alle quali potranno essere previsti interventi di sostegno pubblico. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del Codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale.

6-nonies. Alla società 'Istituto per il credito sportivo e culturale' si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla società «Istituto per il credito sportivo e culturale» non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo *23-bis* del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, comma 7, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sull'«Istituto per il credito sportivo e culturale» per le attività di cui ai commi 6-*sexies* e 6-*septies* viene effettuato secondo le modalità indicate dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».

r) all'articolo 117, sostituire le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025». con le seguenti: «di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025».

s) dopo l'articolo 118 sono inseriti i seguenti:

«Art. 118-*bis*.

(Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert)

1. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *uuu*), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Art. 118-*ter*.

(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

t) dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

“Art. 129-bis.

(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unità di personale da inquadrare nell'Area degli «Assistenti» per l'anno 2023 e 420 unità di personale da inquadrare nell'Area dei «Funzionari» per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri '1.811', '3.303' e '4.613' sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: '1.911', '3.403' e '4.713' e, dal 1° ottobre 2024, i numeri «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: '1.893', '3.823' e '5.133'. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 937.655 per l'anno 2023, di euro 8.516.238 per l'anno 2024 e di euro 22.813.099 a decorrere dall'anno 2025.

2. È autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto».

u) all'articolo 143, sopprimere il comma 8.

v) dopo l'articolo 143, è inserito il seguente:

“Art. 143-bis.

(Istituzione della Segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP)

1. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Segreteria tecnica, di cui si avvalgono la Cabina di regia di cui all'articolo 143 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 7 del medesimo articolo 143.

2. La Segreteria tecnica di cui al comma 1 è costituita da un contingente di dodici unità di personale, di cui una con incarico dirigenziale di livello generale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali in uffici con competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, una con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sono collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Segreteria tecnica di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. All'attività della Segreteria tecnica partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. A fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 143, nonché per la realizzazione delle Missioni PNRR MICI-119 e MICI-120, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a reclutare un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'Area dei 'Funzionari' prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 del Comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale, si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di qualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimenti di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 4 ed euro 26.000, nonché di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024, per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 30.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, per euro 585.000 per l'anno 2023 e euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

z) dopo l'articolo 153, inserire il seguente:

"Art.153-bis.

(Potenziamento della Corte dei conti)

1. Al fine di realizzare le complesse attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR e del PNIEC, la Corte dei Conti è autorizzata, nel biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unità da inquadrare nell'Area dei 'Funzionari' e 242 unità da inquadrare nell'Area degli 'Assistenti', secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 1, e pari ad euro 16.534.000 a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2023: -3.450.000;

2024: -4.805.000;

2025: -4.805.000.

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2023: -6.000.000;

2024: -6.000.000;

2025: -6.000.000.

alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:

2023: -1.437.655;

2024: -9.016.238;

2025: -23.313.099.

alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca apportare le seguenti modificazioni:

2023: -149.377;

2024: -149.377;

2025: -149.377.

alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2023: -300.000.

alla Tabella B, voce Ministero dell'agricoltura,della sovranità alimentare e delle foreste,
apportare le seguenti variazioni:

2023: -15.000.000;

2024: -15.000.000.

alla tabella B, voce Ministero dell'economia e dellefinanze apportare le seguentimodificazioni:

2023: -5.000.000;

2024: -5.000.000.

58.01000. .

Articolo 123

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art.123-bis.

(Spese per attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto.»;

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza)

1. Le attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono autorizzate con decreto motivato quando risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 4, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di giorni venti. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga dell'intercettazione.

2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, è depositato presso il procuratore generale entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata

dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale può autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo non superiore a sei mesi.

3. A conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il procuratore generale dispone la distruzione della documentazione anche da egli detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1, recante contenuti, anche in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni.

4. Per l'espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procuratore generale autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dalla acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

5. Gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attività di intercettazione di cui ai commi precedenti e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

6. Le spese relative alle attività di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono definiti il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfettario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

123.01000. Il Governo.

